

Appalti pubblici: sentenza della Corte Costituzionale sul sistema di qualificazione regionale

22 Dicembre 2011

Sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge Regionale n. 14 del 2002 recante “Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale”

Con la sentenza n.328 del 22 novembre 2011, depositata lo scorso 7 dicembre, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale) e dell’art. 40, comma 3, del Codice dei contratti pubblici promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (1).

In particolare, con una prima ordinanza il TAR Sardegna aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della LR 14/2002, che disciplina il sistema di qualificazione regionale delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici regionali, in riferimento all’art. 3, dello Statuto speciale per la Sardegna, all’art. 117 della Costituzione ed all’art. 40, comma 3, del Codice dei contratti pubblici nella parte in cui stabilisce che il sistema di qualificazione è attuato solo da «organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità».

Al TAR era stato proposto ricorso per ottenere l’annullamento di tutti i provvedimenti, compreso il bando, relativi ad una gara a procedura aperta per l’affidamento di lavori pubblici di interesse regionale, «nella parte in cui consentono o hanno permesso illegittimamente la partecipazione alla gara di soggetti accreditati dalla sola qualificazione regionale A.R.A.», in applicazione di quanto stabilito dalla legge regionale n. 14 del 2002, che ha disciplinato il sistema di qualificazione delle imprese che partecipano agli appalti di lavori di interesse regionale, istituendo un apposito Albo Regionale Appaltatori (A.R.A.).

Il TAR Sardegna aveva ritenuto di non poter definire tale giudizio senza sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale per violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, alla luce delle di quanto disposto dalla sentenza n. 411 del 2008 della Corte. Tale sentenza aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, fra l’altro, dell’art. 24 della LR n.5/2002 (2), in quanto, dettando una disciplina in tema di sistemi di qualificazione delle imprese che partecipano agli appalti di lavori pubblici difforme da quella nazionale del Codice dei Contratti, violava la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

Secondo il ricorso del TAR, in caso di conferma da parte della Corte di quanto già espresso nella citata sentenza n.411 del 2008, si sarebbe dovuta dichiarare costituzionalmente illegittima la legge regionale n. 14 del 2002, in quanto, come l’art. 24 della legge regionale n. 5 del 2007, stabilisce una disciplina difforme da quella dell’art. 40 del Codice dei Contratti che stabilisce che «il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità».

Se invece «l’approfondimento del rapporto dei poteri Stato/Regione sulla questione avesse fatto

riscontrare la mancanza di una violazione [...] di una norma statale di diretto recepimento di un vincolo comunitario» e, quindi, l'applicabilità dei principi affermati dalla stessa Corte riconoscendo uno spazio legislativo alle Regioni ad autonomia speciale anche in materia di "qualificazione" delle imprese, il TAR riteneva che si sarebbe dovuto dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 40 del d.lgs. n. 163 del 2006 in quanto lesivo dell'art. 3 lettera e), dello statuto speciale della Sardegna.

Con una seconda ordinanza, il TAR aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della LR n. 14/2002 in riferimento all'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna ed all'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla tutela della concorrenza.